



Riviera delle Palme

COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

Telefono (0182) 990024 - 25 - 26
Fax (0182) 991461
N° Cod. Fisc.: 00314120098

Ufficio Demanio Marittimo

Tel. 0182.93.11.22 - Fax 0182.99.40.71
Email: demanio@comune.ceriale.sv.it

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

CAPO I	- 4 -
DISPOSIZIONI GENERALI.....	- 4 -
<i>Articolo 1 – Oggetto</i>	- 4 -
<i>Articolo 2 – Definizioni</i>	- 4 -
<i>Articolo 3 - Attribuzione all'area funzionale</i>	- 4 -
<i>Articolo 4 - Ufficiale Rogante</i>	- 5 -
<i>Articolo 5 – Stipula degli atti-contratto</i>	- 5 -
<i>Articolo 6 - Istituzione e tenuta dei registri per la gestione del Demanio Marittimo</i>	- 5 -
CAPO II	- 6 -
LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.....	- 6 -
<i>Articolo 7 – Contenuti dell'atto di concessione</i>	- 6 -
<i>Articolo 8 - Rilascio di concessioni demaniali marittime per nuove strutture turistico - ricreative</i>	- 6 -
<i>Articolo 9 – Rilascio di concessione per altri usi e concessioni temporanee</i>	- 7 -
<i>Articolo 10 – Concorso di domande</i>	- 8 -
<i>Articolo 11 – Concessione</i>	- 8 -
<i>Articolo 12 – Concessione d'urgenza</i>	- 8 -
CAPO III	- 10 -
CANONI DEMANIALI MARITTIMI.....	- 10 -
<i>Articolo 14 – Canoni</i>	- 10 -
<i>Articolo 15 – Pagamento del Canone</i>	- 10 -
<i>Articolo 16 - Riduzione del canone</i>	- 10 -
<i>Articolo 17 - Canoni ricognitori</i>	- 10 -
CAPO IV	- 11 -
ACCESSO AL CREDITO.....	- 11 -
<i>Art. 18 – Costituzione ipoteca</i>	- 11 -
CAPO V	- 12 -
CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO.....	- 12 -
<i>Articolo 19 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio</i>	- 12 -
<i>Articolo 20 - Rinuncia alla concessione</i>	- 12 -
<i>Articolo 21 - Decadenza del titolo concessorio</i>	- 12 -
<i>Articolo 22 – Ingiunzioni di sgombero</i>	- 13 -
<i>Articolo 23 – Attività di recupero indennità</i>	- 14 -
CAPO VI	- 15 -

SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO DELL' ATTIVITA'	- 15 -
<i>Articolo 24 – Sub-Ingresso.....</i>	- 15 -
<i>Articolo 25 - Affidamento in gestione.....</i>	- 15 -
CAPO VII.....	- 17 -
VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE.....	- 17 -
<i>Articolo 26 - Variazioni al contenuto della concessione.....</i>	- 17 -
CAPO VIII	- 18 -
SPESE DI ISTRUTTORIA	- 18 -
<i>Articolo 27 – Diritti di istruttoria.....</i>	- 18 -
CAPO IX	- 19 -
ATTIVITA' DI VIGILANZA	- 19 -
<i>Articolo 28 – Vigilanza</i>	- 19 -
CAPO X.....	- 20 -
USO DELLA SPIAGGIA	- 20 -
<i>Articolo 29 – Ordinanza comunale sull' utilizzo e manutenzione degli arenili</i>	- 20 -
<i>Articolo 30 - Difesa della costa: ripascimento arenili; protezione osservazione ambiente marino e costiero..</i>	- 21 -
CAPO XI	- 22 -
DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI	- 22 -
<i>Articolo 31 - Stabilimenti balneari.....</i>	- 22 -
<i>Articolo 32 - Gestione</i>	- 22 -
<i>Articolo 33 – Attività elioterapica e salsoiodica.....</i>	- 22 -
<i>Articolo 34 – Pubblicità e disciplina dei prezzi e delle ordinanze demaniali marittime</i>	- 23 -
CAPO XII.....	- 24 -
CONNESSIONI CON LA DISCIPLINA EDILIZIA	- 24 -
<i>Articolo 35 - Concessione delle attrezzature.....</i>	- 24 -
<i>Articolo 36 - Disciplina inerente la posa annuale delle attrezzature di compendio agli stabilimenti balneari ..</i>	- 24 -
<i>Articolo 37 - Nuovi stabilimenti.....</i>	- 25 -
<i>Articolo 38 - Sicurezza e solidità dello stabilimento balneare.....</i>	- 25 -
CAPO XIII	- 26 -
NORME FINALI	- 26 -
<i>Articolo 39 - Sanzioni.....</i>	- 26 -
<i>Articolo 40 - Rinvii.....</i>	- 26 -
ALLEGATI	- 27 -
<i>(Allegato I)</i>	- 28 -
<i>(Allegato II).....</i>	- 31 -
<i>(Allegato III)</i>	- 32 -
<i>(Allegato IV).....</i>	- 33 -
<i>(Allegato V).....</i>	- 34 -
<i>(Allegato VI).....</i>	- 35 -
<i>(Allegato VII)</i>	- 37 -

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato I°
Allegato II°
Allegato III°
Allegato IV°

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Codice della Navigazione Marittima approvato con R.D. del 30.03.1942;
Reg. per l'esecuzione del Cod. della Nav. approvato con D.P.R. del 15 febbraio 1952 n. 328;
D.L. 400/93 convertito in Legge n.494/1993;
D.lg. n.112/1998;
Legge Regionale n.13/1999 e s.,m.s.;
Legge Regionale n. 1/2002 e s.m.s.;
D.G.R. n.18/2002 – Piano Utilizzo delle aree demaniali (PUD);
Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n. 77/1998
Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n.120/2001
Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n.127/2001
Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n.129/2002
Circolare Agenzia delle Entrate n.21671/2002;
D.G.R. n. 1553/2001 – criteri per i ripascimenti stagionali;
Legge 7 agosto 1990, n. 241;
D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
D.M. n.765 del 30 marzo 1994;
D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001;
Legge Regionale n.29/2002
R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616;
D.G.R. 176/2006;

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Ceriale n. 15 del 10 Aprile 2008.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 105 comma 2 lettera l) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi della Legge Regionale della Liguria 28 aprile 1999, n. 13, come modificata dalla Legge Regionale della Liguria 3 gennaio 2002, n. 1.

2. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

Articolo 2 – Definizioni

1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati nell' articolo 822 del Codice Civile approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e negli articoli 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Ceriale svolge le tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, situati sul territorio Comunale di Ceriale.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo può nominare, per ciascun procedimento o tipologia di procedimento, un responsabile ai sensi della degli art. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 3 - Attribuzione all'area funzionale

1. Le funzioni di cui all'Articolo 1 vengono esercitate dall'Ufficio Demanio Marittimo, istituito in forza e con le modalità dei poteri conferiti dalle vigenti leggi e norme in materia demaniale.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvede, in particolare, al rilascio delle concessioni, al nulla-osta ai sensi dell'Articolo 55 del Codice della Navigazione, alle autorizzazioni all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione ai sensi dell'Articolo 45bis del Codice della Navigazione, al sub-ingresso ai sensi dell'Articolo 46 del Codice della Navigazione, dell'Articolo 24 del relativo Regolamento di esecuzione e dell'Articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed alla emissione di ordinanze.

3. Per l'esercizio dei controlli di polizia amministrativa in materia di demanio marittimo, fatte salve le competenze delle varie forze dell'ordine ed in particolare ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la navigazione marittima, il predetto ufficio potrà avvalersi, previa intesa con il Comandante, della collaborazione del Comando di Polizia Municipale.

4. Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo deve richiedere, nella domanda di concessione avente ad oggetto la realizzazione di opere marittime, nonché di opere a difesa della costa e degli

abitati, il parere del competente ufficio Regionale non avendo il servizio tecnico comunale personale specializzato in opere marittime.

Articolo 4 - Ufficiale Rogante

1. Gli atti-contratto, stipulati ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, sono ricevuti in qualità di Ufficiale rogante dal Segretario Comunale, ai sensi dell'Articolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale provvede anche alla custodia degli stessi, con le modalità di cui all'Articolo 100 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Articolo 5 – Stipula degli atti-contratto

1. Nella stipula degli atti-contratto interviene, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, ai sensi dell'Articolo 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 6 - Istituzione e tenuta dei registri per la gestione del Demanio Marittimo

1. L'Ufficio Demanio Marittimo, nell'espletamento delle proprie funzioni, provvede all'istituzione ed alla tenuta dei seguenti registri:

- *Registro delle pratiche istruttorie.*

In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva: le generalità del richiedente; l'oggetto della richiesta; l'esistenza di eventuali domande concorrenti; numero di protocollo generale del Comune e data di acquisizione della richiesta.

- *Registro generale delle concessioni.*

In tale registro vanno annotate tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate.

- *Registro generale delle autorizzazioni demaniali marittime.*

In tale registro vanno annotate tutte le autorizzazioni demaniali marittime rilasciate, quali ad esempio autorizzazioni temporanee, autorizzazioni al sub-ingresso nella titolarità di concessione demaniale, modifiche interne agli stabilimenti balneari, autorizzazioni ai ripascimenti stagionali degli arenili, etc..

- *Registro delle ingiunzioni di sgombero.*

In tale registro vanno annotate, in ordine progressivo annuale: le ingiunzioni di sgombero emesse con indicazione delle generalità del soggetto destinatario dell'atto; l'ubicazione delle aree demaniali marittime interessate, data di emissione; data di notifica al destinatario; data di accertamento di avvenuto/mancato sgombero; data di avviamento del procedimento di sgombero d'ufficio; note relative ad eventuali atti interrottivi (ad esempio: in presenza di sospensiva concessa dal TAR, etc.).

CAPO II

LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Articolo 7 – Contenuti dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione devono essere indicati:
 - a) l'ubicazione e l'estensione del bene oggetto della concessione;
 - b) lo scopo e la durata della concessione;
 - c) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
 - d) le modalità di esercizio della concessione;
 - e) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione;
 - f) la cauzione;
 - g) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
 - h) le generalità e il domicilio del concessionario.
 - i) le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.
2. All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.
3. Nelle concessioni assentite con licenza sono omesse le indicazioni che non siano strettamente necessarie.

Articolo 8 - Rilascio di concessioni demaniali marittime per nuove strutture turistico - ricreative

1. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal Piano Comunale di Utilizzazione degli Arenili (piano di utilizzo delle aree demaniali marittime).
2. Le aree libere, o che si dovessero rendere tali, per le quali il piano di cui al comma precedente preveda la concessione demaniale, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica. A tal proposito il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà all'emanazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, di un bando pubblico che definisca:
 - a) le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili;
 - b) le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
 - c) il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
 - d) i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario, che dovranno tener conto, oltre a quanto stabilito dalla Giunta Comunale, degli aspetti indicati nell'allegato IV e di quanto stabilito dall'articolo 37 del Codice della Navigazione.
3. Il suddetto bando dovrà essere pubblicato almeno mediante affissione all'albo pretorio del Comune, e sul sito internet del Comune.
4. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel Bando.
5. In attesa dell'approvazione del Piano Comunale di Utilizzazione degli Arenili possono essere rilasciate soltanto concessioni in ampliamento, suppletive di quelle già esistenti per aree libere che

rivestano carattere di marginalità, per i necessari adeguamenti e modifiche strutturali, nonché per ottemperare ad eventuali prescrizioni dettate da leggi o regolamenti e per motivi di pubblica sicurezza e/o utilità, e nel caso di modeste modifiche di confini a seguito di misurazioni strumentali.

6. Le domande presentate sono esaminate dall'Ufficio competente che redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Responsabile di detto ufficio.

7. La graduatoria è pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

8. Il responsabile del procedimento comunica, nei successivi trenta giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta, entro il termine assegnato, comunque non superiore a novanta giorni, della documentazione tecnica ad integrazione dell'istanza di concessione, con possibilità di ulteriore proroga dei termini nei casi di motivata necessità.

9. Sulla base delle motivazioni del responsabile del procedimento, la domanda, completa della documentazione di cui all'allegato I, potrà essere sottoposta all'esame della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, promossa dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dall'articolo 14/ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 11 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento.

10. La Conferenza di servizi può disporre, adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda.

11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso ovunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

12. Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà entro sessanta giorni dalla conclusione della conferenza stessa alla predisposizione della licenza/atto pluriennale di concessione abilitante alla occupazione dell'area demaniale marittima di che trattasi, inviandola nei casi previsti dalla L.r. 13/99 s.m. ed i. alla Regione Liguria per il rilascio del nulla-osta di competenza.

Articolo 9 – Rilascio di concessione per altri usi e concessioni temporanee.

1. Chiunque intenda occupare, per uso diverso da quello di cui al precedente Articolo 8, zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni deve presentare domanda, utilizzando l'apposito modello, e fornendo la documentazione specificata nell'Allegato I.

2. Chiunque intenda estrarre e raccogliere arena, ghiaia o altri materiali nelle zone del demanio marittimo o del mare territoriale o nelle pertinenze demaniali marittime deve presentare domanda al fine del rilascio della prescritta concessione.

3. Possono essere rilasciate concessioni temporanee, previa apposita e motivata istanza da presentarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 3) del piano Regionale di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime nonché dalle disposizioni del Piano Comunale di Utilizzazione degli Arenili.

4. Alle istanze di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni procedurali di cui alla Legge 241/90.

5. L'esame delle domande risultate formalmente complete si svolge secondo l'ordine di presentazione.

Articolo 10 – Concorso di domande

1. Nel caso di domande concorrenti si applicano i criteri di preferenza indicati nell'Articolo 37 del Codice della Navigazione, secondo la priorità ivi indicata.

2. Il più rilevante interesse pubblico, a cui assegnare preferenza, si intende sempre sussistere in presenza di richiesta di concessione per servizi pubblici secondo la individuazione fornita dall'Articolo 112 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa delibera in tal senso del Consiglio Comunale, come previsto dall'Articolo 42, lettera e), del medesimo Decreto Legislativo.

Articolo 11 – Concessione

1. E' l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede per un periodo di tempo determinato l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per finalità conformi ai vigenti piani di utilizzo degli arenili.

2. In qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente interviene il responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

3. Il concessionario interviene direttamente o a mezzo di idoneo procuratore.

4. Copia dell'atto viene notificata al concessionario.

5. L'atto è registrato presso l'Ufficio del Registro competente a cura e spese a carico del concessionario, entro venti giorni dalla data di formazione del titolo. Copia dell'atto registrato dovrà essere depositata presso l'Ufficio Demanio Marittimo.

6. Il procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima deve concludersi entro 60 giorni dalla data di conclusione della relativa istruttoria.

Articolo 12 – Concessione d'urgenza

1. L'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su richiesta dell'interessato, solo in caso di estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e sicurezza, riconosciute dal Responsabile dell'ufficio competente.

2. L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione. A tal fine il richiedente deve sottoscrivere uno specifico atto di sottomissione, ai sensi dell'Articolo 38 del Codice della Navigazione, con il quale si impegna ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

3. L'atto di sottomissione, al pari degli atti-contratto stipulati ai sensi dell'Articolo 9 del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, è ricevuto dal Segretario Comunale. Nella

stipula dello stesso atto interviene, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

4. Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.

5. La richiesta di anticipata occupazione si intende respinta se l'Amministrazione non comunica risposta positiva all'istanza entro 360 giorni dalla presentazione della domanda. Articolo 13 – Cauzioni

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione.

2. In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a tre annualità del canone.

3. La cauzione potrà essere prestata:

- a) In numerario (contanti) tramite depositato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – servizio Cassa Depositi e Prestiti – (Banca d'Italia);
- b) Mediante polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell'ente;
- c) Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B., etc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fidejussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

4. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

CAPO III

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Articolo 14 – Canoni

1. Il canone è calcolato in conformità delle disposizioni del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificata ed integrata dalla Finanziaria 2007e del relativo regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342. Le misure unitarie, come aggiornate annualmente con decreto ministeriale, costituiscono i parametri di base per l'espletamento della eventuale licitazione privata.

2. Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di “difficile rimozione” quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella in allegato II al presente regolamento; mentre si considerano di “facile rimozione” quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

3. Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri dell'allegato III salva l'applicazione delle misure minime previste dall'articolo 3 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342.

Articolo 15 – Pagamento del Canone

1. La rata annuale del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento emessa dall'Ufficio Demanio Marittimo.

Articolo 16 - Riduzione del canone.

1. Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'articolo 2 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342.

Articolo 17 - Canoni ricognitori

1. Ai sensi dell'articolo 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

CAPO IV

ACCESSO AL CREDITO

Art. 18 – Costituzione ipoteca

1. Il concessionario può, previa autorizzazione dell'Ufficio del Demanio Marittimo del Comune, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali in concessione (art. 41 Cod. Nav.).
2. Al fine di agevolare l'accesso al credito degli operatori del settore, in sede di rilascio dell'autorizzazione alla costituzione dell'ipoteca di cui all'art. 41 del vigente Codice della Navigazione, il concedente può autorizzare altresì la sostituzione nel godimento dell'Istituto di Credito presso il quale sarà acceso il mutuo.
3. Quanto riportato al comma precedente è subordinato previa apposita richiesta del concessionario in tal senso (articolo 41 del Codice della Navigazione) e contestuale atto di assenso dell'Istituto di Credito interessato.
4. La sostituzione nel godimento è da intendersi ai soli fini della concessione di occupazione, ferma restando la possibilità di affidamento a terzi della gestione secondo le vigenti normative.

CAPO V

CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

Articolo 19 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio

1. La concessione è revocabile in tutto o in parte, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.
2. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.
3. In caso di revoca della concessione, per motivi di interesse pubblico o perchè in contrasto con il Piano Comunale di Utilizzo degli arenili, i concessionari revocati hanno la preferenza nell'assegnazione di eventuali nuove concessioni.
4. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Demanio del Comune.
5. In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la rimessa in pristino, sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato dalla concessione. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti.
6. Prima di dichiarare la revoca il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto, prima di adottare il provvedimento conclusivo, ai sensi della legge 241/1990.

Articolo 20 - Rinuncia alla concessione

1. In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali affidatari, dovrà presentare comunicazione all'ufficio protocollo del Comune.

Articolo 21 - Decadenza del titolo concessorio

1. L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario:
 - a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
 - b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione e/o nei regolamenti, ad esclusione di cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, per cattivo uso;
 - c) per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione;
 - d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;

- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi regolamenti sia statali che regionali che comunali.

2. Per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, proroga al concessionario non superiore a novanta giorni, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.

3. Prima di dichiarare la decadenza il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto, prima di adottare il provvedimento conclusivo, ai sensi della legge 241/1990.

4. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Articolo 22 – Ingiunzioni di sgombero

1. Quando ricorrano le ipotesi e presupposti previste dagli Articoli 54 e 55 del Codice della Navigazione, e salve le incombenze penali degli accertatori, il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo o suo delegato nominato responsabile del procedimento, accerta con apposito sopralluogo le violazioni commesse e ne redige dettagliato verbale, contestualmente attiva le procedure inerenti la comunicazione di avvio di procedimento a carico del soggetto interessato, come previsto dall'art.8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai sensi dell'art. 10 Legge 7 agosto 1990, n. 241 il soggetto interessato può inoltrare presso l'ufficio competente memorie scritte e documenti, che il Responsabile dell'Ufficio Demanio o suo delegato nominato responsabile del procedimento ha l'obbligo di mettere agli atti e valutare dopo adeguata verifica di pertinenza all'oggetto del procedimento avviato, ed eventualmente interrompere la procedura attivata ove e quando ne sussistano i presupposti.

3. Lo stesso Responsabile Ufficio Demanio Marittimo o suo delegato nominato responsabile del procedimento, dovrà in caso di mancata presentazione di memorie scritte e documenti da parte del soggetto interessato volti ad interrompere il procedimento avviato redigere apposita ingiunzione di sgombero e messa in pristino delle opere abusivamente realizzate assegnando un termine massimo di giorni 30 (trenta), entro il quale il soggetto interessato dovrà ottemperare alle disposizioni menzionate nell'ingiunzione, tale termine avrà decorso dalla data ricevimento della stessa, che sarà recapitata mediante notifica diretta fatta a mani di personale dipendente del Comune di Ceriale con incarico di messo notificatore o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvede d'ufficio, con spese a carico del contravventore, anche richiedendo l'ausilio di ditte private da invitare allo svolgimento delle operazioni. Lo sgombero deve avvenire entro un termine di 30 giorni, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 marzo 1994, n. 765, che si intende, relativamente ai procedimenti di competenza, adottato ai sensi dell'Articolo 2, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241.

5. Tutti gli atti e le comunicazioni relative al procedimento avviato a carico del soggetto interessato dovranno essere trasmessi per conoscenza ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001, agli Uffici Marittimi competenti sul territorio, al Comune – Ufficio Tecnico Urbanistica, e alla Procura della Repubblica nei casi di avanzamento delle procedure con rilevanza penale, oltre agli Enti erogatori di servizi di acqua, luce e gas quando ritenuto necessario.

6. Copia della sopraccitata documentazione dovrà essere altresì trasmessa al Segretario Comunale che ai sensi dell'art.31 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 procederà a redigere e pubblicare mensilmente, mediante affissione nell'Albo Pretorio Comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere abusivamente realizzate, oggetto dei rapporti degli Agenti di Polizia Giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione, demolizione e trasmette i dati anzidetti all'Autorità Giudiziaria competente, al Presidente della Giunta Regionale e, tramite l'Ufficio Territoriale del Governo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

7. Nelle ipotesi in cui l'abuso riscontrato sia interno all'area in concessione, si deve procedere sempre preventivamente alla notifica dell'atto di accertamento al concessionario, verificando se la fattispecie possa eventualmente trovare soluzione con il rilascio di una concessione in sanatoria, senza aggravii giurisdizionali, ove le opere realizzate siano compatibili con gli atti di gestione del demanio marittimo, e salve le incombenze penali degli accertatori.

8. Lo svolgimento delle attività, previste dal presente articolo, deve essere compatibile con i principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, il D.M. n. 765 del 30 marzo 1994 e il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001.

Articolo 23 – Attività di recupero indennità

1. In relazione alle ipotesi di abusiva occupazione del demanio marittimo, ovvero in quelle di innovazioni abusive all'interno di un'area in concessione, accertate con apposito verbale di sopralluogo, il responsabile del servizio e/o procedimento procede alla determinazione delle indennità di abusiva occupazione secondo quanto previsto dall'Articolo 8 della Legge 4 dicembre 1993, n. 494. e s.m.s. La determinazione così effettuata deve essere inviata, per la riscossione, al competente Organo locale del Ministero delle Finanze.

2. Con decorrenza annuale deve essere aggiornata la situazione di fatto, anche con l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi, e con successive comunicazioni al competente Organo locale del Ministero delle Finanze.

3. La mancata corresponsione delle indennità costituisce motivo per il mancato rilascio o rinnovo, ovvero per la decadenza del titolo concessorio.

4. La determinazione delle indennità deve essere verificata ed aggiornata dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo a decorrere dal 1° gennaio 2002 tenendo conto delle successive integrazioni e modificazioni introdotte alle vigenti normative in materia demaniale anno per anno emanate e approvate.

CAPO VI

SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA'

Articolo 24 – Sub-Ingresso

1. Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'Autorità concedente presentando domanda sull'apposito modulo, corredata dalla documentazione necessaria.
2. In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente, o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 13 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. n°327 del 30.03.1942;
3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma *entro sei mesi* a pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione ne dispone la revoca con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi l'istruttoria è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo.
5. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune congiuntamente dal concessionario e dal subentrante con le modalità e le informazioni previste dall'Allegato I e nel rispetto delle vigenti normative in materia demaniale.
6. Entro 30 giorni l'Ufficio Demanio Marittimo provvederà a comunicare ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale documentazione di cui le domande risultino carenti ai fini del completamento dell'istruttoria.
7. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione al sub-ingresso deve concludersi entro 120 giorni al ricevimento dell'istanza.

Articolo 25 - Affidamento in gestione

1. Il concessionario, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.
3. Il Concessionario congiuntamente ai terzi deve presentare domanda all'Ufficio Protocollo del Comune sul modulo predisposto dalla stessa Amministrazione con le modalità e indicazioni riportate nell'apposito (Allegato I) e nel rispetto delle vigenti normative in materia demaniale.
4. L'Ufficio Demanio Marittimo comunicherà entro 30 giorni ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e le eventuali integrazioni da presentare alla documentazione della domanda già inoltrata.

5. Al termine della fase istruttoria il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.

6. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

CAPO VII

VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

Articolo 26 - Variazioni al contenuto della concessione

1. Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale su apposito modulo producendo la documentazione indicata nell'Allegato I e nel rispetto delle vigenti normative approvate in materia demaniale.
2. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune.
3. L'Ufficio Demanio Marittimo entro 30 giorni, verificata la procedibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.
4. L'esame delle domande risultate complete si svolge secondo l'ordine di presentazione.
5. Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo cura l'istruttoria ed acquisisce i pareri necessari, redige una relazione con le risultanze dell'istruttoria.
6. Alla conclusione dell'istruttoria, le variazioni nell'estensione della zona concessa nelle opere o delle modalità di esercizio saranno assentite dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo mediante atto o licenza suppletiva. Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale la variazione può essere concessa con autorizzazione scritta.
7. Il procedimento per il rilascio di atto, licenza o autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.
8. Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo può altresì indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento. La Conferenza di servizi può disporre per una sola volta adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
9. Nel caso che le variazioni autorizzate dalla Conferenza di servizi, apportino una variazione sostanziale al complesso della concessione o vi sia modifica all'estensione della concessione, il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà entro trenta (30)giorni dalla conclusione della conferenza stessa alla predisposizione della licenza/atto pluriennale di concessione abilitante alla occupazione dell'area demaniale marittima di che trattasi o alla variazione sostanziale, inviandola nei casi previsti dalla Legge Regionale n. 13/99 s.m.e i. alla Regione Liguria per il rilascio del Nulla-Osta di competenza.

CAPO VIII

SPESE DI ISTRUTTORIA

Articolo 27 – Diritti di istruttoria

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.
2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate annualmente, con atto della Giunta Comunale.
3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua non procedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento dell'importo corrispondente.

CAPO IX

ATTIVITA' DI VIGILANZA

Articolo 28 – Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune territorialmente competente. Il Comune può effettuare sopralluoghi e controlli, per il tramite dell'Ufficio Demanio Marittimo e del locale Comando di Polizia Municipale.

CAPO X

USO DELLA SPIAGGIA

Articolo 29 – Ordinanza comunale sull'utilizzo e manutenzione degli arenili

1. L'ordinanza comunale sull'uso delle spiagge viene emessa dal Responsabile del Demanio Marittimo e disciplina gli aspetti connessi alle attività che si svolgono sulla spiaggia non compresi nel presente Regolamento.
2. L'ordinanza sull'uso della spiaggia, in linea di massima, definisce :
 - o i casi in cui è vietata la balneazione;
 - o l'orario di funzionamento delle attività;
 - o le prescrizioni sulle attività connesse alla balneazione.
 - o il periodo di inizio e fine della stagione balneare;
 - o le prescrizioni sull'uso della spiaggia;
 - o la disciplina delle aree in concessione per strutture balneari e arenili;
 - o la disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti in materia di commercio;
 - o la data entro la quale è obbligatorio lo smontaggio totale delle strutture balneari;
 - o la dotazione minima di cui devono essere fornite le strutture balneari per svolgere il servizio di elioterapia durante il periodo invernale.
 - o Ogni altra prescrizione e disciplina ritenuta necessaria nell'interesse pubblico.
3. E' fatto obbligo per i concessionari di provvedere alla pulizia degli arenili in concessione e quelli adiacenti liberi, salvo accordi particolari con l'amministrazione comunale, che provvederà alla pulizia degli stessi avvalendosi di proprio personale e/o personale di ditta incaricata.
4. L' utilizzo dei mezzi ritenuti più opportuni è consentito, fatta salva la tutela del materiale sabbioso a mezzo opportuna grigliatura, inviando semplice comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo almeno tre giorni lavorativi prima del previsto intervento;
5. In caso di spiaggiamento di residui fogliari della *Posidonia Oceanica*, con formazione di banquettes, non classificabile come rifiuto, si deve favorire il mantenimento in loco, specialmente nei periodi di chiusura degli stabilimenti balneari, salvo la raccolta di rifiuti di natura antropica solitamente mescolati alla stessa biomassa.
6. Ove si rendesse necessario lo spostamento della suddetta biomassa, per la stessa andrà temporaneamente accumulata nelle zone di raccolta/smaltimento indicate dal PUD comunale e riposizionata nel luogo di origine nell'immediato periodo invernale successivo allo spostamento, nonché rimessa nel circolo naturale in zone anche rocciose ed interessate da consistente idrodinamismo.
7. Ogni spiaggiamento e/o movimentazione dei residui di *Posidonia Oceanica* deve essere segnalato dai soggetti attori (concessionari, uffici tecnici comunali, ditta incaricata raccolta rifiuti) all'Ufficio Demanio Marittimo tramite la tabella dell'allegato V

Articolo 30 - Difesa della costa: ripascimento arenili; protezione osservazione ambiente marino e costiero

1. Per ripascimenti riguardanti l'apporto di materiale inorganico sugli arenili, in base alle norme regionali, si possono verificare tre diverse tipologie quali:
 - a. **Interventi strutturali**: che comportano ampliamento/creazione nuove spiagge con utilizzo di materiale il cui volume supera i 10 m^3 x metro lineare di spiaggia;
 - b. **Interventi stagionali di ripascimento**: di carattere manutentivo necessari a ricostituire il profilo esistente in seguito ad eventi meteomarini particolarmente intensi o normale erosione per azione del moto ondoso;
 - c. **Interventi di ridotta entità**: a carattere manutentivo comportanti materiale d'apporto in quantità non superiore ai 1.000 m^3 totali
2. Le domande per l'approvazione dei progetti di ripascimento vanno presentate all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Ceriale, in numero di 5/8 copie redatte come l'allegato VI del presente regolamento, che avvia il procedimento verificando la procedibilità e chiedendo le eventuali integrazioni al proponente entro 15 gg dal ricevimento della domanda;
3. Acquisiti i previsti pareri ed i necessari assensi al prelievo dei materiali da utilizzare per il ripascimento, il Comune approva l'intervento stagionale di ripascimento.
4. Il provvedimento di approvazione dell'intervento, valido anche sotto il profilo demaniale, indica:
 - a. la fonte del materiale utilizzato;
 - b. le caratteristiche qualitative quantitative del ripascimento;
 - c. l'indicazione dell'arenile oggetto dell'intervento a mezzo stralcio cartografico 1:5000 ed indicazione del sistema di distribuzione del materiale;
 - d. gli adempimenti a carico del proponente.
5. In caso il proponente sia lo stesso comune il previsto parere/autorizzazione dell'ARPAL sulla qualità del materiale da utilizzare va acquisito preventivamente ai fini dell'indizione della gara di aggiudicazione dei lavori;
6. Gli interventi di ripascimento sono realizzabili nel periodo compreso tra il 1 Ottobre ed il 31 Marzo di ciascun anno, fatte salve proroghe per particolari situazioni/eventi meteomarini e dove l'intervento non interferisca con i controlli sulle acque di balneazione realizzati dall'Arpal;
7. Sarà cura dell'Ufficio Demanio Comunicare, all'inizio di ogni stagione balneare copia degli atti approvativi degli interventi di ripascimento stagionale realizzati.

CAPO XI

DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Articolo 31 - Stabilimenti balneari.

1. Ai fini del presente regolamento sono definiti stabilimenti balneari tutte le strutture, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione, dotate di cabine, spogliatoio, servizi igienici e docce.

2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti, quali attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali quelle attinenti al benessere della persona e altre forme di impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni ai sensi delle vigenti normative e a quanto previsto nel Piano Comunale di Utilizzazione degli Arenili.

Articolo 32 - Gestione

1. Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre alla concessione dell'area demaniale, deve essere in possesso di idonea autorizzazione sanitaria ai sensi Legge n. 833 del 23.12.1978, L.R. n.23 del 29.06.1981 e legge modifica del T.U.L.P.S. n. 16 / 86 e Legge 25.08.1991 n. 287, oltre che ad dover effettuare apposita denuncia di inizio attività per l'esercizio dello stabilimento ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 ed ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. Lo stabilimento balneare deve possedere i requisiti minimi previsti nella normativa statale e regionale in materia di turismo.

3. La denuncia è indirizzata al Sindaco e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività.

Articolo 33 – Attività elioterapica e salsoiodica.

Al di fuori della stagione balneare e nei periodi compresi tra il 1° maggio ed il 31 maggio e tra il 16 settembre ed il 30 settembre è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici/salsoiodica. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'ordinanza dell'ufficio Circondariale Marittimo di Alassio.

I titolari delle concessioni demaniali marittime che intendono effettuare l'attività elioterapica/salsoiodica nel periodo di cui sopra sono tenuti a:

- comunicare, almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune, all'Ufficio Commercio del Comune e all'ufficio Circondariale Marittimo di Alassio il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica e salsoiodica (vedi Allegato). Trascorsi giorni 15 dalla presentazione della comunicazione senza che l'Ufficio Demanio del Comune rediga apposito provvedimento di diniego, i concessionari potranno ritenersi regolarmente autorizzati allo svolgimento dell'esercizio elioterapico e salsoiodico ai soli fini demaniali;
- mantenere lo stato di pulizia giornaliera e di decoro, di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa, e del profilo naturale dell'arenile in concessione;

- assicurare la presenza di un numero adeguato di servizi igienici e docce fruibili dalla clientela, in relazione alla consistenza delle dotazioni disponibili per le attività elioterapiche;
- effettuare l'apertura delle attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con l'uso elioterapico (bar, ristoranti, ecc.) con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia;
- assicurare l'accesso e la fruibilità completa di tutti i servizi offerti, ai soggetti portatori di handicap;
- comunicare preventivamente almeno 7 giorni prima, eventuali periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni all'Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio, all'Ufficio Demanio e Ufficio Commercio del Comune di Ceriale.

Articolo 34 – Pubblicità e disciplina dei prezzi e delle ordinanze demaniali marittime .

1. È fatto obbligo di esporre, in modo perfettamente visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione.
2. E' fatto altresì obbligo di esporre, in modo perfettamente visibile al pubblico, nelle zone di ricevimento, le ordinanze demaniali che disciplinano l'uso della spiaggia.
3. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano alla Regione i prezzi dei servizi, nonché le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture.
4. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di sub-ingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.

CAPO XII

CONNESSIONI CON LA DISCIPLINA EDILIZIA

Articolo 35 - Concessione delle attrezzature

1. Le attrezzature e le strutture connesse all' esercizio di stabilimento balneare disciplinate dal presente Regolamento, per gli aspetti urbanistico - edilizi sono soggette a Permesso a Costruire o Denuncia Inizio Attività ai sensi del D. P. R n. 380 del 06.06.2001 e L. R. n. 29/2002 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Permesso a Costruire volto al rinnovo delle strutture o manufatti connessi all'esercizio, richiesto e concesso, entro il termine fruibile prima della scadenza imposta dalla normativa vigente in materia, può essere soggetto a revoca da parte dell'Amministrazione comunale per ragioni di pubblica utilità o per il mancato rinnovo della concessione demaniale marittima.
3. La concessione sia demaniale che edilizia dovrà riportare, in maniera completa e dettagliata, la consistenza e l'entità delle strutture e disciplinare l'eventuale modificabilità o smontaggio stagionale dell'attrezzatura.

Articolo 36 - Disciplina inerente la posa annuale delle attrezzature di compendio agli stabilimenti balneari

1. All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno dell'anno in corso, il titolare della concessione demaniale marittima dovrà comunicare al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di Ceriale e contestualmente al Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo competente l'installazione delle attrezzature corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, redatto nelle forme previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 443 del 28 dicembre 2000, nella quale venga dichiarato il possesso della concessione demaniale e che l'installazione delle attrezzature mobili ed accessori dello stabilimento balneare per l'anno in corso avverrà senza alcuna variazione rispetto agli elaborati di progetto allegati alla concessione edilizia.
2. Nel caso in cui l'esercente l'attività realizzi innovazioni alle strutture di servizio allo stabilimento deve preventivamente richiedere apposito Permesso a Costruire al Dirigente del Settore Tecnico del Comune o comunque redigere apposita documentazione volta ad ottenere il titolo abilitativo necessario.
3. La ritardata o mancata comunicazione, fatto salvo quanto indicato negli art. 44 e 45 del Codice della Navigazione, nonché quanto previsto dal D. P. R. n. 380 del 06.06.2001, entro i termini previsti da comma 1 comporta l'irrogazione della sanzione prevista dalle vigenti normative in materia edilizia.
4. All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno dell'anno in corso, il titolare della concessione demaniale ove sono installate le strutture e i manufatti dovrà fornire copia all'Ufficio Tecnico Urbanistica e all'Ufficio Demanio Marittimo delle sopraccitate attestazioni di igiene e sicurezza atte a garantire l'agibilità delle strutture possedute aggiornate con l'eventuali modifiche e variazioni avvenute alla struttura in concessione.

Articolo 37 - Nuovi stabilimenti

1. La realizzazione di nuovi stabilimenti balneari per gli aspetti urbanistico - edilizi sono soggette a Permesso a Costruire o Denuncia Inizio Attività ai sensi del D.P.R n. 380 del 06.06.2001 e L. R 29/2002 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 38 - Sicurezza e solidità dello stabilimento balneare

1. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare è subordinata, ai sensi dell'art. 155 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, all'accertamento delle condizioni di solidità e sicurezza dello stesso, da farsi a spese e cura dell'interessato mediante mandato a professionista abilitato del settore, o da persona tecnica qualificata in materia incaricata dall'Autorità Comunale, in conformità all'art. 19 D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616;

2. Oltre al certificato richiesto al punto precedente del presente articolo resta inteso e necessario il normale certificato di accertamento delle buone condizioni igieniche, che verrà rilasciato dall'autorità sanitaria competente.

CAPO XIII

NORME FINALI

Articolo 39 - Sanzioni

1. La violazione alle disposizioni di cui al precedente art. 37 del presente Regolamento Demaniale comporterà l'irrogazione a carico dell'interessato di una sanzione pecuniaria stabilita ai sensi della vigente normativa in materia di solidità e sicurezza prevista nei locali e strutture destinate al pubblico utilizzo .
2. Per le altre violazioni alle norme del presente Regolamento Demaniale si applicano le sanzioni disciplinate dalle relative e vigenti disposizioni di Legge.
3. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
4. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione siano state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa. Tutte le sanzioni sono adottate previo rispetto di quanto previsto dalla legge 241/90.

Articolo 40 - Rinvii

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonché alle specifiche leggi statale e regionali in materia.
2. Il presente Regolamento potrà essere modificato in relazione a nuove esigenze e necessità che emergeranno dalla sperimentazione del servizio di cui trattasi.

ALLEGATI

- I Riepilogo elementi da allegare alle varie Istanze, P.U.D. Regione Liguria
- II Tipologie dei manufatti/opere, circolare Min. 120/2001
- III Fattispecie opere particolari e superfici virtuali, circolare Min. 77/1998
- IV Criteri selezione istanze e scelta concessionario, art 37 Codice Navigazione
- V Tabella riepilogo del trattamento della Poseidonia spiaggiata, DGR 1488 del 7/12/2007
- VI Documentazione relativa alle istanze di ripascimento, DGR 176/2006
- VII Fac-simile comunicazione attività elioterapica

(Allegato I)

ESTRATTO DEL P.U.D. REGIONE LIGURIA APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE LIGURIA NR 18 DEL 09/04/2002.

Elementi comuni a tutte le domande:

Le istanze, i cui modelli sono reperibili sul sito internet del Comune di Ceriale alla sezione demanio e/o sul sito del Ministero Trasporti sezione informatizzazione demanio marittimo, inerenti il Demanio Marittimo relativamente alle concessioni, ad autorizzazioni e quant'altro circa il relativo utilizzo, vanno presentate in bollo, riportanti:

1. le generalità complete del richiedente, con fotocopia carta d'identità datata e sottoscritta;
2. codice fiscale e/o partita Iva , in copia sottoscritta;
3. gli estremi della eventuale concessione in atto;
4. in caso di società oltre ai punti di cui sopra relativi al legale rappresentante, certificato della Camera di Commercio, con in calce la dicitura circa l'insussistenza di procedure concorsuali e di motivi ostativi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nonché indicazione della specifica attività d'impresa;
5. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante, attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della <non menzione> o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'Articolo 444 del Codice di Procedura Penale ovvero l'elencazione di tali sentenze;
6. dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dal paese di provenienza;
7. autorizzazione doganale, prevista dall'Articolo 19 del Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

Domande di nuove concessioni

Istanza diretta al comune competente su modello ministeriale D1, previsto dal S.I.D. (Sistema Informativo Demaniale), con i seguenti allegati in 5 (cinque) copie:

1. relazione tecnico illustrativa contenente;
 - individuazione, descrizione e quantità delle superfici oggetto della richiesta di C.D.M.
 - specificazione delle attività che si intendono esercitare e della durata della concessione
 - descrizione della organizzazione della complessiva dell'area in oggetto, con tipologia delle opere da realizzare e documentando la loro facile o difficile rimozione, quantità e qualità dei servizi da assicurare

- riportare le prescrizioni del Piano di Utilizzo, come indicato dal PUD regionale.
2. elaborati grafici quali:
- cartografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico, ove sia disponibile;
 - stralci SUG vigenti;
 - stralci PTCP, PTC della costa, altri vigenti;
 - stralci eventuali SUA vigenti;
 - stralci mappa catastale con individuazione dell'area oggetto della richiesta;
 - rilievo dello stato di fatto in scala adeguata esteso ad un'area circostante sufficiente ad un corretto inquadramento;
 - documentazione fotografica a colori da vari punti di vista illustrante lo stato attuale;
 - inoltre in formato vettoriale (.dwg) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della Gauss - Boaga. A tale fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Pregeo per realizzare i tipi di mappali. In questo caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale;
 - **il progetto** presentato su planimetria della zona in scala uguale a quella dello stato di fatto, riportante: con apposita leggenda a margine indicante la superficie complessiva dell'area richiesta in concessione; le superfici coperte dalle opere, tipologie in base a circolare ministeriale 120/2001 e destinazioni delle stesse; superfici destinate a particolari utilizzazioni quali strade o zone a verde; la posizione dell'attuale linea di battigia. le Piante e Sezioni delle strutture in scala 1:100; per le opere di difficile rimozione sarà necessario anche un computo metrico estimativo delle opere da realizzare.
3. piano finanziario dettagliato di investimento ed ammortamento dal quale si evincano le potenzialità di sviluppo economico/turistico ed occupazionale in relazione all'utilizzo dell'area, indicando in particolare la previsione di impiego di disoccupati residenti nel comune di Ceriale ;
4. indicazione della durata e dello scopo della concessione, secondo le fattispecie previste dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, degli standard minimi che si intendono assicurare e della tipologia di insediamento.

Domande di Rinnovo

- Istanza in bollo diretta al Comune Ufficio Demanio Marittimo riportante
- Nr 3 copie delle planimetrie in scala 1:100 con apposita tabella riportante le superfici occupate dalle opere/manufatti suddivise per tipologia come circolare ministeriale 120/2001 redatte da progettista abilitato, con data non anteriore 3 mesi la presentazione dell'istanza dello stato autorizzato.
- Atto notorio superfici delle tipologie di opere.
- Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli art 12 e 13 della L.R. nr 01 del 02/01/2007.

Domande di subingresso

- istanza al comune congiunta del concessionario e del subentrante;
- certificazione o autocertificazione antimafia del subentrante;
- **certificato (no visura)** d'iscrizione alla CCIAA del subentrante;
- fotocopia documento d'identità e codice fiscale sottoscritti;
- gli altri documenti ad integrazione saranno richiesti dal Comune.

Domande di affidamento in gestione

- istanza al Comune congiunta del concessionario e dell'affidatario;
- certificazione o autocertificazione antimafia dell'affidatario;
- iscrizione alla Camera di commercio dell'affidatario;
- copia del contratto intercorrente fra le parti o del preliminare;
- eventuale documentazione integrativa verrà richiesta dai competenti uffici comunali.

Domande relative a variazioni del contenuto della concessione

- 5 (cinque) copie della stessa documentazione prevista per le domande di nuove concessioni;
- eventuale documentazione integrativa verrà richiesta dai competenti uffici comunali.

(Allegato II)

- A – Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.
- B – Costruzione in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato.
- C – Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.
- D – Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.
- E – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.
- F – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.
- G – Opere, impianti e manufatti totalmente interrati o immersi.

(Allegato III)

FATTISPECIE CONSIDERATA	FATTISPECIE CONSIDERATA
Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul demanio marittimo	Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo o cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da un lato e dall'altro
Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul fondo del mare	Quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicolo, gusci, conchigliamenti, ecc.)
Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul demanio marittimo	Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o appoggiato, avente lunghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metro 0.50 da ogni lato
Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul fondo del mare	Quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, ecc.)
Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei	Quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da ogni lato
Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione	Quella definita dalla superficie del cerchio avente raggio quello del cerchio che circoscrive il poligono di base del palo, maggiorato di metri 0.50
Gavitelli singoli	Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o della catena utilizzati per l'ormeggio
Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazioni	La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella della proiezione a terra più un metro di rispetto per ogni lato

(Allegato IV)

Criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario, oltre ai motivi di preferenza stabiliti dall'art. 37 del Codice della Navigazione e eventuali integrazioni della Giunta Comunale, nel caso di più domande di concessione per una stessa area.

a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;

b) compatibilità di dettaglio relativamente a:

- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);

- aspetti igienico - sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);

- accessibilità ai parcheggi;

- rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;

- dinamica evolutiva del paraggio;

c) valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);

d) piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);

e) garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);

f) soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente;

g) gestione diretta della concessione demaniale marittima da parte del richiedente.

(Allegato V)

Tabella

Cella litorale	Lunghezza cella litorale mt.	data di spiaggiamento	m ³ residui spiaggiati	misura gestionale	data spostamento	m ³ residui movimentati	sito destinazione	data riposiz. nto cella origine	m ³ residui riposizionati

¹ mantenimento in loco – spostamento temporaneo – spostamento definitivo – conferimento in discarica

² cella litorale / discarica , nome / localizzazione sito

³ in caso di spostamento temporaneo

(Allegato VI)

Documentazione da produrre in allegato alle domande di ripascimento:

RELAZIONE TECNICA contenente indicazioni relative al:

Sito d'intervento:

- *inquadramento unità fisiografica* sulla base della “Carta Unità Fisiografiche e Paraggi Liguri” disponibile sul sito internet www.regione.liguria.it;
- *valutazioni inerenti il clima meteo marino*, individuando la direzione prevalente del trasporto solido longitudinale;
- *storia del sito d'intervento*, per almeno gli ultimi 3 anni quando disponibile secondo il seguente schema

Cella litorale						
metri lineari						
tipo Spandimento						
Anno	m ³	m ³ /m lineare	% ghiaia	% sabbia	% pelite	m ³ /ml Pelite
200...						
200...						
200...						

- *caratteristiche granulometriche* del sito oggetto d'intervento riferendosi al protocollo ARPAL disponibile sul sito www.arpal.org;
- *caratteristiche tessiturali* per la stima di compatibilità, non è necessaria per materiali proveniente dallo stesso paraggio costiero;
- *colore* del materiale costituente la spiaggia oggetto d'intervento;
- *caratteristiche biologiche* del sito d'intervento, descrizione della biocenosi presente fino a – 50 mt. antistante la zona d'intervento e 500 mt a monte e 1000 mt a valle rispetto la corrente marina dominante (si ricorda che la costa del comune di ceriale ricade in uno dei tratti di costa sensibile individuate dalla regione – Molo est Imperia/Porto Loano)

Caratteristiche del materiale da utilizzare per il ripascimento:

- *sito di origine* con individuazione dei punti di prelievo anche in cartografia con scala adeguata, 1:5000. Nel caso di prelievo da spiaggia sommersa, con esclusione delle barre di foce, viene ammesso su fondali non colonizzati da fanerogame marine dimostrabile dallo studio di qualificato professionista con provata esperienza, attestante l'assenza di habitat vulnerabili dall'opera di prelievo;
- *caratteristiche chimiche e microbiologiche* da effettuare su frazione di campione passante ai 2 mm. Tale caratterizzazione non è richiesta in caso di materiale proveniente dallo stesso paraggio a meno che la zona sia interessata da fondali portuali o presenza di fonti di contaminazione (scarichi, corsi d'acqua inquinati, bacini portuali)
- *caratteristiche granulometriche*, mediante setacciatura utilizzando la scala di Wentworth, escluso materiale di spiaggia dello stesso paraggio;
- *presenza di amianto* con valutazione dell'indice di rilascio ai sensi del D.M.14/05/1996;
- *caratteristiche tessiturali*;
- *colore*;
- *modalità di distribuzione del materiale*.

Caratteristiche dell'intervento di ripascimento:

- descrizione dell'intervento con redazione di cartografia 1:5000 con evidenza della cella oggetto d'intervento, della zona di sversamento, dei punti di alimentazione e/o pennelli imbonitori previsti;
- valutazione dell'efficacia dell'intervento con analisi del fattore di riempimento e del fattore di ripascimento.

Per ripascimenti di ridotta entità, apporto di materiale per volume non superiore a 1000 m³ e nel limite di 10 m³ per metro lineare di spiaggia è sufficiente una Relazione Tecnica Semplificata contenete:

- inquadramento del sito d'intervento;
- caratteristiche granulometriche, tessiturali e colore della spiaggia emersa
- caratteristiche biologiche
- origine del materiale di apporto
- caratteristiche chimiche e microbiologiche
- caratteristiche granulometriche, tessiturali, colore eventuale presenza di amianto
- modalità di sversamento
- efficacia dell'intervento

Per definizioni più particolareggiate si rimanda alla normativa regionale di riferimento.

(Allegato VII)

Fac-simile di COMUNICAZIONE PER APERTURA DEGLI IMPIANTI DI BALNEAZIONE PER ATTIVITA' ELIOTERAPICA E SALSOIODICA.

Al Comune di CERIALE
Ufficio Demanio
Ufficio Commercio

All'Ufficio Circondariale Marittimo di ALASSIO

Oggetto: Comunicazione per apertura degli impianti di balneazione per attività elioterapica e salsoiodica.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a residente a
in C.F.
per soggetti giuridici:
nella qualità di
della società/associazioni/altro
avente sede a..... in
C.F.....Partita IVA)
Tel. :..... Fax :..... e-mail :
Titolare della concessione n. rilasciata il.....

COMUNICA

che nel periodo (**specificare**) dal al svolgerà attività elioterapica e salsoiodica nello stabilimento balneare di cui sopra, nel rispetto di quanto prescritto dall'art.33 del vigente "Regolamento Comunale di Gestione del Demanio Marittimo".

Eventuali periodi di interruzione dell'attività per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni saranno comunicate almeno 7 giorni prima ai relativi Uffici.

Dichiara

- di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dalla legge. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Distinti saluti.

Ceriale, li _____

Firma _____